

IL PIACERE DEL « CORSO »

1. — I « corsi » di diritto romano, che costituivano una delle caratteristiche principali della scuola romanistica italiana, si vanno rarefacendo. Certo, l'eccellenza di alcuni corsi o trattati recenti (si pensi ai volumi dell'Arangio-Ruiz, a quelli del Biondi, a quelli del Grosso) inducono molti docenti alla loro « adozione », con conseguente rinuncia alla stampa di un corso di lezioni a loro firma. Ma, a parte ciò, vi è proprio il fatto innegabile di una certa quale, come dire?, pigrizia, che si va gradualmente diffondendo nell'insegnamento universitario italiano.

È una pigrizia, intendiamoci, almeno parzialmente giustificata dalle condizioni in cui l'insegnamento accademico è costretto a svolgersi nel nostro paese (sarebbe troppo lungo e amaro discorso parlarne qui, ora). Comunque, rimane la constatazione, non certo giuliva, che i bei « corsi » di una volta, ampi, chiari, discorsivi e persuasivi, si fanno vedere con sempre minore frequenza.

Ragione di piú, questa, per essere grati all'Archi per il suo recentissimo testo sulla donazione (Archi, *La donazione. Corso di diritto romano* [Milano 1960] p. VIII-300), che emerge da una lunga esperienza di studi in argomento e che ha tutte le piú felici caratteristiche del genere letterario in cui dichiaratamente si iscrive.

Il corso è volutamente asistemático (vi insiste l'a. a p. VII della Prefazione). In una introduzione ed in quindici successivi capitoli, l'A. prende per mano il lettore (non dimenticando che si tratta di un giovane studente) e lo porta con pacatezza a destinazione, dal periodo arcaico a Giustiniano. Tali sono la sicurezza del suo orientamento e il piacere che egli prova (e vuol far provare al lettore) nella lunga passeggiata, che l'a. si permette non di rado qualche sosta o qualche deviazione, onde far meglio apprezzare il variatissimo panorama. Ne consegue, per chi legge, una impressione gradevole e riposante, che soverchia di gran lunga gli eventuali dubbi o dissensi su questo o quel punto particolare.

* In *Labeo* 7 (1961) 421 s., 39 (1993); e da GUARINO, « *Mandatum credendi* » (1982) 7-18.

Quanto al disegno generale, sarebbe difficile, allo stato attuale dei nostri studi, contestarne la plausibilità. La storia della donazione è divisa in quattro fasi: quella arcaica, anteriore alla *lex Cincia*, in cui la *donatio* si qualifica semplicemente come l'attribuzione del *dominium* su una cosa propria; quella dalla *lex Cincia* a Costantino, in cui la *donatio* passa ad essere caratterizzata come una causa di attribuzione gratuita, cui deve accompagnarsi (secondo la giurisprudenza adrianea) il preciso *animus* del donante di determinare l'arricchimento del donatario; quella da Costantino (323 d. C., cfr. Vat. 249) a Giustiniano, in cui la donazione assume natura di negozio; e finalmente quella giustiniana e postgiustiniana, risultante (in maniera non sempre univoca) dai testi elaborati del *Corpus iuris*. Naturalmente, la parte più diffusa è quella relativa alla seconda fase, la fase classica dell'istituto, in cui si ritrovano, debitamente semplificate o riassunte, alcune delle ricerche più felici dell'autore.

Ottimo corso, dunque. È degna conclusione di un importante ciclo di indagini, che è, a sua volta, solo, ovviamente, una parte di quella (passata e futura) « esperienza di studio », di cui troppo modestamente l'a. (p. VIII) dichiara che « se non altro ha aspirato ad essere onesta ». Poter dire a un amico che si sbaglia è, in questo caso, una vera soddisfazione.

2. — Il « piacere del corso », del quale ebbi a parlare vari anni fa (in *Labeo* 7 [1961] 421 s.) a proposito delle lezioni pubblicate dall'Archè sulle donazioni, è un piacere che, negli ultimi tempi, gli studiosi di diritto romano si sono concessi sempre più raramente, fatta eccezione per pochi, anzi pochissimi, tra i quali ho figurato (spero non sfigurando) anche io.

Facile per molti docenti di « Pandette » (non voglio dire per tutti) trincerarsi dietro il disinteresse degli studenti di giurisprudenza per le antichità romane o dietro la scarsa comprensione della lingua latina cui gli studenti sono stati ridotti dalle insane riforme degli studi preuniversitari seguitesi dal 1968 in poi. La realtà, tralasciando i casi (talvolta al limite dello scandalo o di altro) di coloro che sono indotti da diverse e lucrose occupazioni a non dedicarsi in modo vero ed efficace all'insegnamento, la realtà è che spesso sono proprio i professori ad allontanare dalle proprie cattedre gli studenti: o perché propinano loro argomenti troppo difficili da comprendere senza un parallelo impegno di illustrazione e di chiarificazione in termini accessibili ai non iniziati; o perché ripetono per anni ed anni la stessa risaputa tiritera, mai o quasi

mai passando allo svolgimento di nuovi temi e al tentativo di allettare nuovi ascoltatori; o infine perché di Roma e del diritto romano parlano agli studenti di giurisprudenza del nostro secolo proprio come questi tendono ingenuamente a credere, proprio come di cose diverse e lontane, diverse e lontane perché « antiche », senza spiegare (e, chissà, senza avvertire, i cattivi storiografi che sono) i profili dell'attualità contemporanea che inducono o devono indurre un giurista moderno alla loro comprensione.

Non così, a Dio piacendo, Filippo Gallo, professore di diritto romano a Torino e, per supplenza, anche nella nuova università di Alessandria, il quale dichiara di aver tratto stimoli preziosi dagli studenti che lo hanno in sempre maggior numero seguito (evidentemente perché da lui in sempre maggior numero accattivati), per pubblicare un « corso di lezioni » degno della migliore tradizione italiana, e in particolare degno del luminoso esempio del suo maestro Giuseppe Grosso. Titolo: *Synallagma e « conventio » nel contratto*. Significativo sottotitolo: *Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne* (Torino, Giappichelli, 1992, p. IV-262).

Il corso è, per ora, un primo volume, che si ferma a Labeone, ma che appunto perciò coinvolge nel discorso i successivi giuristi sino a Ulpiano, anzi la giurisprudenza postclassica sino a Giustiniano. Esso sviluppa (con alcune varianti) idee che l'a. ha in gran parte già espresse in precedenza altrove e che in questa sede non è possibile, addirittura non è il caso discutere o tornare a discutere (per esempio chiedendosi se le inclinazioni diairetiche che il Gallo attribuisce a Labeone non siano in realtà, almeno in parte, le inclinazioni proprie dello stesso Gallo).

Quello che ritengo doveroso fare, in questa nota, è di esprimere il mio compiacimento di lettore per la chiarezza del dettato, per la illuminante precisione delle traduzioni italiane dei numerosi passi latini, per il fervore della discussione. Un fervore, quello argomentativo, che è segno inequivocabile di nobile passione per l'insegnamento.

3. — Dal momento che ci sono, e dal momento che il « piacere del corso » è stato da me sentito con particolare intensità nel periodo finale della mia carriera didattica, in cui sono passato dall'insegnamento delle Istituzioni di diritto romano a quello del Diritto romano approfondito, voglio concedermi qui una licenza: quella di trascrivere alcuni capoversi del capitolo introduttivo del corso di lezioni che ho dedicato alla storia, per vero generalmente negletta, del mandato di credito.

Le pagine che seguono — scrivevo — espongono in sintesi un

« corso di diritto romano » o, come si diceva in altri tempi, un « corso di Pandette ». Esse cioè riassumono un piccolo ciclo di lezioni, e di connesse esercitazioni di seminario, che ho svolto nell'anno accademico 1981-82 allo scopo di guidare gli studenti (prendendo non di rado consiglio anche da loro) nello studio approfondito, sul piano tecnico-giuridico e su quello storico, di un « istituto » del diritto romano: quello del *mandatum pecuniae credendae* o, in corrente italiano, del mandato di credito.

Ecco il motivo per cui risolvo senza indugio e senza esitazioni il problema della dedica. Dedico il libro ai miei studenti di oggi e di ieri, e forse dovrei aggiungere anche di l'altro ieri. Alcuni dei quali (parlo di avantieri, si intende) mi sono attualmente collaboratori o colleghi, mentre altri, lo so e mi piace, degli studenti attuali sono i genitori, se non addirittura (è possibile che ve ne siano già alcuni?) i nonni.

Visto che li ho citati, parliamo un momento dei nonni. Non dei pochi e, tutto sommato improbabili giovani di una volta che siano stati miei studenti negli anni comunque tanto lontani in cui iniziai (fu nel 1938-39, se ben ricordo) il mio insegnamento universitario, ma di quelli (di quelli che restano, dovrei precisare): di quelli, voglio dire, che furono con me e prima di me gli allievi dei corsi biennali di diritto romano (corsi che erano allora obbligatori per tutti, si badi) impartiti nelle università italiane da illustri ed austeri studiosi. Studiosi che ci parlavano (e ci scrivevano, nei loro libri a litografia od a stampa) con la tranquilla certezza che il nostro bagaglio di nozioni di riferimento (alla storia del diritto romano in generale e agli istituti del diritto privato romano in particolare) fosse non solo notevolmente cospicuo, ma pronto in ogni occasione a sovvenire la memoria. E con la sicurezza, si aggiunga, che il latino ed il greco, di cui letteralmente ci inondavano, noi lo capivamo, anche nelle sottigliezze, a colpo d'occhio.

Chi, ad esempio, ha frequentato l'università di Napoli negli anni trenta (e lo stesso può dirsi per il decennio precedente e per quello successivo) è stato necessariamente allievo (più o meno assiduo, non so) di Siro Solazzi e ricorderà ancora di lui, non senza qualche sgomento, i densissimi due tomi sul diritto ereditario, o i quattro volumi sulle servitù prediali, o quelli sull'estinzione delle obbligazioni e sulla compensazione, o quelli ancora sul concorso dei creditori, o infine, di gran lunga il più aspro di tutti, il corso sulla revoca degli atti fraudolenti. Un libro, l'ultimo, di cui il primo capitolo toccava le cento pagine e portava il lettore alle soglie della allucinazione nella ricerca inesorabile, in polemica serratissima con i più risonanti nomi del Gotha romanistico

internazionale, di quel che si potesse congetturare essere stato il tenore genuino, « classico », dei due malconci editti pretorii pervenuti attraverso i *Digesta* di Giustiniano.

Per un complesso di ragioni, sulle quali non vale la pena di fermarsi, questi tempi « eroici » (e anche parecchio mitizzati, intendiamoci, da quelli che, come me, ne sono gli smunti superstiti) sono tempi ormai superati e, almeno in parte, giustamente superati. Al giorno d'oggi, in Italia, il corso di diritto romano « approfondito » non è più obbligatorio, nella maggioranza degli atenei, per gli studenti di giurisprudenza e non può essere comunque più impartito, agli studenti che scelgono di seguirlo, pretendendo dagli stessi una conoscenza delle lingue classiche superiore al « *quantum* » ed al « *quale* » (tra noi ci si intende, nevero?), che viene loro insegnato negli anni della scuola preuniversitaria. D'altra parte, se lo studente è autorizzato a decidere di seguirlo oppure no, è chiaro che egli deve essere posto in condizione di sapere preventivamente, non diciamo « a che gli serve », che fa tanto brutto, ma diciamo piuttosto « perché », sotto quale profilo culturale, in vista di quale miglioramento della sua preparazione di base, gli può convenire di immettere il biennio di diritto romano nel suo « piano di studi », affrontando liberamente una fatica non del tutto trascurabile.

Le pagine di questo libro non sono di certo il luogo adatto per fare un discorso « generale » sullo studio del diritto romano, che potrebbe tanto aver l'aria della nota orazione di Marco Tullio Cicerone « *pro domo* ». Vediamo piuttosto, in succinto, quali sono le motivazioni « specifiche » di un invito rivolto dal docente (dal particolare docente che qui si firma) ai discenti (ai particolari discenti che sono disposti a tenergli compagnia nell'indagine) affinché tutti insieme ci si dedichi ad una ricerca storica sul *mandatum pecuniae credendae* romano.

In fondo, non è difficile rispondere, sia pure, è bene ammetterlo, in modo volutamente accattivante.

In primo luogo, ha la sua importanza il « giuoco », in cui la ricerca praticamente si concreta. Vi è poi, in secondo luogo, l'interesse delle riflessioni che la ricerca praticamente sollecita in ordine al diritto moderno, e in particolare in ordine al diritto italiano vigente.

Parliamo del « giuoco », anzi tutto.

Non lo si intenda, banalizzando, come divertimento e spasso. Tra un corso di diritto romano e le « strisce » del bracchetto Snoopy e dei suoi pensosi compagni sono di gran lunga più divertenti (e talvolta più intelligenti) queste ultime. Il corso di diritto romano non è solitamente in grado di far ridere o sorridere chi lo segue, anche se non è detto

che debba essere ad ogni costo un indigesto macigno. Non vi è dubbio, peraltro, che esso, se è un vero corso di diritto romano, cioè un esercizio di ricerca storica applicata ad un problema giuridico, ha i suoi misteri da risolvere, le sue sorprese da registrare, i suoi appostamenti da compiere, le sue deduzioni da svolgere.

Più o meno, lo avete capito, come in un « mystery », in un « libro giallo », almeno di quelli alla vecchia maniera, imperniati su investigatori ragionanti come Sherlock Holmes, Philo Vance, Hercule Poirot.

L'accostamento esplicito dell'indagine storica al gioco (al « *ludus* », come dicevano i Romani) è già stata fatta in maniera mirabile dall'olandese Johan Huizinga, autore di un saggio famoso sull'« *homo ludens* ». L'accostamento, in particolare, della ricerca storica all'investigazione poliziesca (beninteso, « *mutatis mutandis* », « *si parva licet parare magnis* », « *salvis iuribus* » eccetera eccetera) non è a sua volta il prodotto del mio estro personale, o più precisamente di una mia personale estrosità, sulla quale chi sa quanti sdegnati colleghi « romanisti » subito salterebbero addosso, a tutela della propria severa rispettabilità. Anche questo accostamento, che più precisamente è una constatazione, è stato fatto già da più di uno storico ad alto livello ed è di evidenza, starei per dire, solare.

La sola differenza tra un libro di storia ed una « detective story » è che, mentre l'autore di quest'ultima i personaggi e le vicende se le inventa a suo criterio, dando modo al suo eroe di fare immancabilmente una bella figura nella scena finale, lo storiografo la sua materia (almeno di solito) non se la inventa, ma la trova così come è (o, a meglio dire, così come sembra). Sì che, quando egli si mette a fare il Poirot e fa debitamente funzionare le sue « cellulette grige », non sempre ha la fortuna di giungere alla soluzione del mistero. Anzi, per verità, alla soluzione non vi giunge quasi mai, perché vi è sempre, prima o poi, qualche astioso rivale che, mettendosi a fare a sua volta il Nero Wolfe o il Perry Mason, conferisce ai fatti diverso rilievo (o magari scopre altre tracce) e arriva a conclusioni anche radicalmente diverse.

Caratteristico della « storia », rispetto alle « storie » di tipo poliziesco, è che l'assassino non confessa mai, ed anche quando confessa bisogna chiedersi (come sempre, del resto, con la confessione) se la confessione è veritiera. Ragion per cui l'importante (e il fascinoso) della ricerca storica, ivi compresa la ricerca storico-giuridica, non è nel risultato cui si perviene, che è un risultato sempre provvisorio e sempre approssimativo, ma è proprio nella ricerca, nei suoi metodi sempre più elaborati, nelle sue finezze sempre più penetranti, nelle sue astuzie

sempre piú sottili. Nel « giuoco », insomma. In un giuoco che si perfeziona ogni giorno di piú, e che ogni giorno di piú diventa interessante, addirittura eccitante, in certi casi appassionante, man mano che ai primi storiografi si aggiungono, in competizione dialettica, altri storiografi per rivedergli cortesemente, ma spietatamente, le bucce.

Sotto questo profilo, la storia del mandato di credito nel diritto romano non sarà fascinosa e stuzzicante come quella dei rapporti tra Antonio e Cleopatra, ma una sua congrua considerazione la merita. E dico subito uno dei principali perché. Perché se ne discute da secoli, ma ancora non si è capito bene per quale motivo uno tra i piú grandi giuristi di tutti i tempi romani, Servio Sulpicio Rufo, abbia preso (almeno così sembra) il *mandatum pecuniae credendae* a malvolere, sino al punto da contestare (almeno così dice Gaio) la sua cittadinanza giuridica.

Se si trattasse di un fatto personale, sarebbe poca cosa. Ma Servio Sulpicio esprime, e con particolare autorevolezza, un modo di pensare, che non è solo il suo e di cui bisogna pur rendersi conto. Dunque, non fosse altro che per risolvere questo « mistero » di Servio, il *mandatum pecuniae credendae* va perquisito ancora una volta nelle sue molteplici pieghe. E chi sa che da questa ennesima perquisizione non salti fuori, finalmente, la « soluzione del caso », o qualcosa che in qualche modo le somigli.

Sospendiamo per ora questo discorso e veniamo al secondo motivo per cui, almeno a mio parere, se prendiamo un po' di interesse alla storia del mandato di credito, il giuoco di cui si diceva, tutto sommato, vale la candela.

Semplice. Dato che del nostro istituto, come di una sottospecie del contratto di mandato avente funzione di garanzia delle obbligazioni, parlavano autorevolmente le fonti del diritto romano, e in particolare quelle raccolte nel *Corpus iuris civilis*, il mandato di credito è stato applicato alla pratica degli affari, così come tanti altri istituti del buon vecchio diritto romano, anche nell'età postromana. In Germania esso è stato utilizzato, per essere precisi, sino alla notte di San Silvestro dell'anno di grazia 1899.

Ovviamente, sono occorse molta buona volontà ed altrettanta, se non maggiore, ingegnosità per adattare la forma antica (antica anche per la lingua ormai morta in cui si esprimeva) alle esigenze notevolmente diverse della società moderna. Ma si sa quale è stata la situazione in Germania nel secolo scorso. Mentre altri importanti paesi europei si erano decisi sin dagli inizi del secolo a rinunciare alle Pandette ed a formulare in lingua viva dei proprii codici moderni piú o meno « rivolu-

zionarii » (sia detto subito: piú meno che piú), la Germania questo, per molto tempo, ha evitato di farlo, risolvendosi a dare vigenza ad un suo elaboratissimo codice civile (il famoso ' Bürgerliches Gesetzbuch ', o BGB) solo il 1° gennaio del 1900.

Una nascita tanto ritardata, quella del BGB, che questo codice, pur ammirevole nella sua severa impalcatura « dogmatica », lascia non poco perplessi, almeno certi lettori come noi, per l'arretratezza sociale di molti suoi regolamenti. Regolamenti che, come è stato piú volte osservato, altro non sono se non il frutto di un riversamento in paragrafi di codice di quanto si legge nel piú famoso fra i trattati di Pandette del secolo scorso, quello di Bernardo Windscheid: quindi un rifacimento moderno del diritto romano raccolto da Giustiniano I nella sua compilazione del sesto secolo.

Il mandato di credito, che nel codice Napoleone del 1805 e nei codici da esso derivati, tra cui il nostro codice civile del 1865, era assente (ed era perciò rimesso integralmente all'autonomia dei soggetti giuridici), non ha invece mancato di figurare nel BGB, che lo ha disciplinato nel § 778, dopo lavori preparatori particolarmente industri. Portato sulle orme del BGB, anche il codice svizzero delle obbligazioni del 1911 ha ritenuto opportuno dedicare ben quattro articoli, gli articoli 408-411, al nostro istituto. E sulla stessa strada è venuto a porsi, da ultimo, con gli artt. 1958 e 1959, il nostro nuovo codice civile, quello entrato in vigore, nel testo unificato, con il 1° gennaio 1942. Il che non è successo, come mostrano ostinatamente di credere certi sciocchi che ancora vagano nel nostro paese, per ragioni politiche connesse col regime di governo a quel tempo imperante, ma è avvenuto, in questo e in molteplici altri casi, come la lettura dei lavori preparatorii dimostra, al cinquanta per cento a causa dell'orgoglio nazionale (deprecabile anche esso, sia chiaro) di aver vissuto in antico l'esperienza del diritto romano, e al restante cinquanta per cento in virtù della reverenza profonda, ma forse alquanto servile, che si è avuta da noi, per tutta la prima metà del secolo ventesimo ed anche oltre, verso il maestoso BGB (*omissis*) e verso la vigorosa scienza civilistica fiorita in Germania attorno ad esso.

Ora, lasciando andare la Germania, la Svizzera ed altri paesi dipendenti indirettamente dal BGB, di cui qui non possiamo interessarci, la domanda che si pone, per ciò che concerne il mandato di credito, è questa: vi è proprio una esigenza attuale che porti ad aver bisogno di questo istituto? Va bene che il legislatore civilistico deve adeguarsi alle istanze della società e accortamente disciplinarle nel modo migliore; ma vi è in Italia, per non parlare degli altri paesi europei ed extraeuropei,

una istanza « reale » del mandato di credito, in luogo di qualche istituto meglio atto a favorire lo sviluppo del credito?

In altri termini: la funzione sociale che esplica oggi, nel mondo degli affari, il mandato di credito sarebbe soddisfatta meglio da piú appropriati ed aggiornati istituti? Vale veramente la pena di avallare legislativamente questo curioso contratto?

Sono quesiti, quelli ora esposti, cui la ricerca storica non è certo in grado di rispondere da sola, ma alla cui risposta la nostra indagine è certamente in grado e in diritto, con le altre discipline di vario genere, di concorrere, come suol dirsi, « per quanto di spettanza ».

Per secoli e secoli, come tutti sanno, i naviganti si sono affidati nei loro viaggi a quell'ingegnoso strumento che si chiama astrolabio. Poi avvenne che fu inventata la bussola e le cose andarono meglio. Ma ciò non escluse che durante molti e molti anni il novissimo aggeggio fosse guardato male da parecchi capitani di vecchio stampo, i quali mantennero ostinatamente in uso l'astrolabio ereditato dagli avi. Bene, quando nel mondo del diritto vi è e vien fatto tuttora funzionare, come spesso, qualche istituto che « viene da lontano », la domanda che doverosamente si pone è se quell'istituto non debba considerarsi ormai superato, se non convenga cioè metterlo da parte, o riformarlo radicalmente, acché non gli accada il destino dell'astrolabio.

È appunto ciò che qui ci si chiede in ordine al mandato di credito. Il mandato di credito, nella ferma determinazione di tenerlo in piedi che mostra il nostro legislatore, non sarà per caso diventato come un astrolabio, che ritarda ed intralcia, superato dai tempi, la navigazione della società cui viene in qualche modo imposto?

A chiusura dei preliminari di questo corso, vediamo ora di fissare, in linea di larga approssimazione, il programma della nostra escursione esplorativa tra le fonti romane relative al *mandatum pecuniae credendae*.

Dico subito che terremo conto, come è doveroso, della « letteratura » moderna che ci ha preceduti. Ma penso che sia bene avvertire che solo sino ad un certo punto ne seguiremo le tracce.

La letteratura di tipo « pandettistico », cioè quella essenzialmente intesa ad inquadrare l'istituto del *mandatum pecuniae credendae* sulla traccia delle fonti giustiniane, per poi adattarlo alle esigenze dei secoli XVIII e XIX, è piena di sottilissime interpretazioni e di spunti pratici altamente apprezzabili, ma è dominata per l'appunto dalla preoccupazione di tracciare un panorama unitario rapportato esclusivamente alla situazione giustiniana. Essa risponde quindi ben poco alle esigenze di una ricostruzione storica degli assetti e delle vicende del mandato di credito attra-

verso i secoli. Quanto alla letteratura storico-critica (per la quale ci limitiamo a ricordare l'indagine specifica del Bortolucci, i corsi generali sul *mandatum* del Sanfilippo, dell'Arangio-Ruiz e del Watson, le pagine del Frezza nell'ambito di un suo corso sulle garanzie delle obbligazioni), ciò che in essa non mi convince gran che è la subordinazione di tutto il discorso ai paragrafi delle Istituzioni di Gaio, nel testo del codice « Veronese », in cui si discute della inerenza del mandato di credito alla categoria del *mandatum tua gratia*. Questa impostazione non falsa la ricostruzione del *mandatum pecuniae credendae* nell'età classica avanzata (del II-III secolo dopo Cristo), né certamente ostacola il discorso sulla storia successiva dell'istituto sino a Giustiniano, ma tronca sul nascere ogni velleità di chiedersi se il *mandatum pecuniae credendae* sia venuto in essere, alle origini, proprio come istituto di garanzia delle obbligazioni e se la sua genesi non possa essere altrimenti ricostruita.

L'itinerario della presente ricerca e della relativa esposizione sarà pertanto, se così si può dire, l'itinerario del salmone. Come il salmone, giunta l'opportuna stagione, risale il fiume dalla foce alle fonti per deporre presso queste le uova, così faremo noi, risalendo dall'assetto finale a quello originario del *mandatum pecuniae credendae* (o « *mandatum credendi* », come preferiremo, a suo tempo, qualificarlo).